

La politica delle tutele e la politica delle opportunità nel loro rapporto con il servizio sociale professionale

di **LUIGI COLOMBINI**, Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Corsi DISSAIFE e MASSIFE, UNIVERSITÀ STATALE ROMA TRE, Collaboratore SUNAS, Collaboratore WELFORUM

INTRODUZIONE

Una analisi che si proponga di rappresentare lo svolgimento delle politiche sociali rivolte alla persona, alla famiglia, ai gruppi alla comunità, non può prescindere dallo svolgimento, che sul piano del diritto e dei valori fondamentali (che sono a monte del modo stesso di essere della società e della civiltà), si è venuto a determinare in particolare nel corso degli ultimi due secoli precedenti. A fronte dell' affermazione dell'individuo e del primato dell'egemonia che ha caratterizzato i secoli precedenti, così come prefigurato, fra gli altri, da Machiavelli nel "Principe", e come, ad esempio, dal ruolo dello "zar", padrone addirittura di ogni russo, potendo decidere della sua vita e della sua morte, o dei sovrani che fondavano il loro potere sulla burocrazia e sulla loro accondiscendenza a concedere prebende o favori, in effetti nel '700, con l'epoca del "lumi", e con il riconoscimento ai principi "illuminati" per svolgere il loro potere e la loro funzione, si è avviato un processo irresistibile volto alla affermazione dei diritti, sfociato sia nella rivoluzione americana che nella rivoluzione francese.

Nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, documento che segna la nascita degli Stati Uniti d'America, ratificato a Filadelfia il 4 luglio 1776 viene solennemente affermato che "tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, e che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità.

E' questo in definitiva il primo riferimento certo al concetto di "welfare".

In Europa la rivoluzione francese del 14 luglio 1789, avviata non solo con la presa della Bastiglia, ma con l'assemblea del "Terzo stato" nella sala della pallacorda a Versailles, affermò il concetto della "Costituzione", volta ad affermare, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini che " gli uomini nascono e vivono liberi ed uguali nei loro diritti" e "La finalità di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescindibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione".

La fine del secolo XVIII e il secolo XIX sono stati caratterizzati dalla rivoluzione industriale, che ha portato ad un rivolgimento profondo della condizione esistenziale di milioni di persone.

L'800 è stato altresì il crogiolo in cui si sono elaborate e sviluppate le dottrine sociali e le prospettive di uno sviluppo sociale e civile volto a superare vetuste concezioni paternalistiche e di interventi basati sulla beneficenza e sulla "concessione" di aiuti volto a determinare il mantenimento delle persone in condizioni di dipendenza e di passività, in una sorta di stagnazione assistenziale.

In estrema sintesi le indicazioni concettuali e politiche a cui occorre fare riferimento sono scaturite da un confronto di idee, di ideologie, di programmi, di progetti, che possono essere riassunte in alcuni orientamenti che a distanza di centocinquanta anni fanno ancora riflettere per la loro attualità e concretezza.

La dottrina socialista vedeva nella beneficenza un modo di difesa della società borghese e capitalistica, e vedeva nella indigenza e nel bisogno un pericolo per la sua stessa esistenza.

La teoria positivista concepiva la beneficenza come attività lesiva della stessa società, in quanto mantenendo in vita elementi non forti, e in omaggio alla teoria della selezione naturale della specie, preconizzava la più totale indifferenza nei confronti della beneficenza stessa.

Queste teorie, frutto del pensiero speculativo del secolo XIX, hanno contribuito comunque a porre il problema della “questione sociale” quale riferimento fondamentale per lo sviluppo o non sviluppo delle politiche sociali.

In tale contesto va ricordato che le “Trade Unions” rappresentarono nel 1825 il primo avvio dell’organizzazione dei lavoratori, e quindi l’ingresso della classe dei lavoratori in quanto tali (e quindi non solo cittadini, ma categoria) nello scenario delle politiche del lavoro e delle politiche volte al riconoscimento dei diritti fondamentali sul piano concreto.

Con il Manifesto del 1848 Carlo Marx preconizzò l’unione di tutti i proletari (che quale unica ricchezza avevano i figli) e quindi, impossessandosi dei mezzi di produzione, soddisfare i bisogni e le necessità della vita.

In tale contesto la Chiesa, attraverso suoi autorevoli rappresentanti e studiosi, nel complesso processo di rinnovamento e di ricollocazione storica dopo la caduta del potere temporale, ebbe ad affermare alcuni principi fondamentali che saranno a monte della sua rinnovata “dottrina sociale”, rappresentata da quel caposaldo ancora attualissimo che è la “Rerum novarum”

Il quadro di riferimento in cui si colloca l’enciclica è, nella sua scansione temporale, significativo della drammaticità dei tempi e i momenti ritenuti più significativi sono:

1848: manifesto del partito comunista;

1863: il capitale di C.Marx;

1870: comune di Parigi;

1890: conferenza per la legislazione internazionale del lavoro

1891: Rerum novarum.

Quindi le vicende che hanno portato alla emanazione dell’Enciclica sono connesse alla dirompente e tumultuosa affermazione dell’industrialismo e allo sconvolgimento della antica società, con l’accentuarsi di una nuova drammatica e lacerante dipendenza: il rapporto padrone-operai tale da determinare, al di là delle vecchie categorie, il fenomeno della ricchezza in mano a pochi e l’estendersi della povertà.

E’ su tale scenario che viene a prendere coscienza fra gli operai il senso comune della loro forza, con la consapevolezza che solo con unità di intenti e di obiettivi si sarebbe potuta avere la reale possibilità di costituire un fronte di difesa da contrapporre allo strapotere dei padroni.

Nell’enciclica viene anche sottolineato che il superamento di una antica società basata sulle corporazioni, e quindi su una diffusa articolazione di uomini basata sul principio della mutualità e della solidarietà, richiede comunque la necessità di superare la situazione di debolezza e di indifendibilità dei proletari, in base a una rinnovata concezione dei rapporti etico-sociali.

L’autentica missione dell’uomo parte dalla constatazione che esso stesso ha il diritto di provvedere a sé stesso, e quindi il superamento di una condizione di passività e di assistenzialismo: a tale diritto si accompagna il dovere di non defraudare l’uomo dagli effetti del lavoro, che sono quelli di pervenire all’acquisizione di beni e proprietà in grado di renderlo libero.

La famiglia, in quanto ha preceduto lo Stato, deve essere riconosciuta nella sua funzione primaria e fondamentale, e quindi tutelata e non offesa dallo Stato.

Il rapporto capitale-lavoro e lavoro-capitale è tale che nessuno può fare a meno o sostituire l’altro: ambedue devono puntare al benessere comune, secondo un condiviso codice etico basato sulla giustizia e sulla osservanza dei doveri reciproci tra padrone e operaio: così come l’operaio deve interamente prestare la propria opera e non arrecare danno alle cose del padrone, così il padrone non deve tenere schiavi gli operai, e deve dare la giusta mercede all’operaio.

Nell'enciclica, con grande lungimiranza, viene accettato e riconosciuto il ruolo dello Stato, secondo linee che in effetti saranno riprese sia nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo che nella Costituzione italiana.

Lo Stato, infatti deve provvedere al bene comune pubblico e privato, deve promuovere la prosperità e provvedere al benessere degli operai: il governo è istituito a beneficio dei governati e non dei governanti.

Nel contesto di una sempre più chiara affermazione degli Stati europei a svolgere e sviluppare politiche sociali, va ricordato il welfare bismarckiano, che ha segnato l'instaurarsi di un sistema di protezione sociale basato sulla stretta dipendenza fra sviluppo economico e welfare, richiamando a tale proposito i principi scaturiti dalla rivoluzione francese, dove l'esercizio dei diritti "positivi" assumeva un rilievo fondamentale, e quindi lo Stato doveva, nell'ambito della "liberté, dell' "égalité" e della "fraternité" assicurare le tutele e le opportunità -"chances" – atte ad assicurare al cittadino, in un rapporto diretto con lo Stato, il pieno esercizio dei propri diritti riconosciuti sulla base di un quadro costituzionale certo: il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza.

Negli anni "30" in Francia si delinea quindi quello che in prospettiva verrà a configurarsi quale "Stato – provvidenza", che per l'appunto ha l'obbligo di provvedere a corrispondere al cittadino gli interventi e i servizi a cui ha diritto.

Gli Stati scandinavi hanno attuato politiche di welfare assolutamente incisive, tali da assicurare l'esistenza dignitosa e piena dei cittadini dalla culla alla bara, con una connotazione ed una organizzazione dei servizi e degli interventi di sicurezza sociale assolutamente determinanti, , così che il welfare stesso, garantito da un sistema fiscale equo, è esso stesso volano dell'economia e costituisce un vero e proprio investimento sociale, atto ad assicurare benessere e qualità della vita.

LA CATASTROFE ED IL CROLLO DELLE CONQUISTE SOCIALI

La prima e la seconda guerra mondiale hanno rappresentato la massima espressione della cieca barbarie collettiva assurda a "licenza universale" di sterminare, di stravolgere le esistenze, di distruggere gli uomini, le donne, i bambini, in nome di un primigenio diritto di sopraffazione da parte di alcuni popoli, razze e dittatori nei confronti di "altri" a cui non è stato riconosciuto alcun titolo ad esistere, se non quello di una "graziosa" tolleranza (fino a quando non è stata negata).

Il lasso di tempo intercorso fra gli anni '20 e gli anni '40 ha rappresentato una spaccatura abissale fra gli Stati: le dittature si sono contrapposte alle democrazie, i diritti sono stati coartati e ignorati, a fronte di una paranoica e cinica visione della società e dell'umanità: i popoli autodefinitisi "superiori" hanno perseguitato, attraverso le leggi razziali, il diritto di esistere ad altri popoli.

Attraverso la Società delle Nazioni le democrazie occidentali hanno provato ad arginare il dilagante fenomeno della " fuga dalla libertà", così bene illustrata da Eric Fromm, verso l'inesorabile autodistruzione, e la seconda guerra mondiale ha rappresentato la folle conclusione della corsa all'annientamento dell'umanità: vi sono stati 127 milioni fra vittime militari e civili, dispersi, oltre a 6 milioni di ebrei e 500 mila "rom"; sono stati distrutti paesi interi, distrutte antiche civiltà.

LA SPERANZA DI UNA NUOVA UMANITA'

Con la fine della seconda guerra mondiale, si è finalmente affermato, dopo i vari millenni che hanno caratterizzato la storia dell'umanità e in particolare il secolo XX, e quindi dopo la tragedia e l'incessante e cieca corsa verso la barbarie, il principio del diritto dell'umanità a vivere nella convivenza civile, nella pace, nella democrazia, nella libertà, intesi quali pilastri fondamentali per non vivere più nel terrore e nell'ingiustizia.

E' su tale scenario (che ha portato alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo di New York del 1948) che si è andata sviluppando la legislazione sociale e il conseguente sviluppo delle politiche sociali, con la contestuale affermazione dei servizi sociali e del servizio sociale professionale.

A distanza di circa settantacinque, quindi, si sono disegnate con grande lungimiranza le linee portanti delle politiche sociali, attraverso il crisma legislativo e la regolamentazione dei principi e delle norme che sono alla base del sistema dei servizi civili e sociali.

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE

Della dichiarazione si riportano di seguito gli aspetti ritenuti più importanti.

Dal preambolo. Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

E' quindi indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

I popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e il miglior tenore di vita in una maggiore libertà.

Pertanto gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La dichiarazione universale dei diritti umani viene quindi proclamata come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto.

I diritti soggettivi

Art.1: libertà eguaglianza, fratellanza

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uno verso gli altri in spirito di fratellanza

Art. 2: titolarità dei diritti

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione, politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art 3: i diritti fondamentali

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Art. 4: negazione della schiavitù

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.

La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5: rispetto dell'integrità

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti.

I rapporti giuridici

Art. 6: riconoscimento

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7: eguaglianza e tutela giuridica

Tutti sono eguali dinnanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge

Art. 8: diritto al ricorso

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Art. 9: garanzia della libertà

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Art. 10: garanzia della equità

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione e dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11: garanzia della difesa

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

La tutela

Art. 12: diritto alla privacy

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione.

Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro interferenze o lesioni.

Art. 13: diritto alla libertà di movimento

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato.

Art. 14: diritto di asilo

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Art. 15: diritto alla cittadinanza

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

I rapporti sociali

Art. 16: La famiglia

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione

Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

La famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17-21...omissis

La protezione sociale

Art. 22: la sicurezza sociale

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e con le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23: diritto al lavoro e diritti sindacali

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art 24: diritto al riposo

Art. 25: diritto a vita dignitosa

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi necessari.

Ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza

Art. 26-28.. omissis

Art 29: la solidarietà

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Pertanto l'epoca di pace e di affermazione della democrazia avviata dopo la fine della seconda guerra mondiale rappresenta il crinale che segna la fine di un mondo e l'inizio di un altro, che almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto garantire i diritti umani e civili dell'uomo.

La legislazione rappresenta quindi l'area del diritto, che si riferisce quindi alla dimensione dell'osservare, del fare, del compiere dell'eseguire, e che comunque rappresenta l'espressione esternalizzata del proprio habitus morale, come ebbe ad affermare il prof. Sergio Hessen nel suo saggio fondamentale "Diritto e morale".

LA POLITICA SOCIALE NELL'EUROPA DAL DOPOGUERRA AD OGGI

Si ritiene opportuno delineare in estrema sintesi lo sviluppo del welfare europeo nel corso di circa settanta anni: dal dopoguerra (1945) al 1950 si inizia in Europa un massiccio processo di ricostruzione, avviato con il piano Marshall (ERP), che si rivolgeva a tutta l'Europa: è il tempo in cui Churchill auspicò la costituzione degli Stati Uniti d'Europa.

A tale riguardo non si può non citare l'originalità e la profonda innovazione che ha caratterizzato il Regno Unito, dove, a seguito dei disastri della seconda guerra mondiale, fu avviato il Piano Beveridge, che si proponeva di assicurare con lo Stato assistenziale il cittadino in tutte le sue fasi di vita, dalla culla alla tomba, mutuando dalle esperienze dei paesi scandinavi.

Nel 1951 viene approvato Trattato di Parigi (CECA) in base ad un accordo fra Francia, Germania ed Italia (gli statisti propugnatori del Trattato furono Schumann, Adenauer, De Gasperi) volto a gettare le basi per una intesa di più largo respiro fra i maggiori Stati continentali.

Nel 1957 viene approvato il Trattato di Roma, con la costituzione della CEE (Comunità Economica Europea), a cui fa seguito nel luglio 1961 la prima Carta sociale europea.

Nel 1992 il Trattato di Maastricht rappresenta il passo decisivo verso la costituzione dell'Unione Europea, e in tale contesto nel 1996 viene approvata la Carta Sociale Europea, tradotta in Italia nella legge 30/99.

Si ricorda altresì il Piano Delors, che costituì il primo approccio adeguato per lo svolgimento di politiche di sviluppo economico e sociale in Europa.

LA POLITICA DELLE TUTELE NELL'UNIONE EUROPEA

La Carta Sociale Europea rappresenta un riferimento fondamentale per il superamento della situazione di crisi in cui versava l'Unione, e costituisce un caposaldo fondamentale per definire un percorso comune di politiche sociali nell'Europa.

E' su tale base comune che quindi si affermano le politiche delle tutele, che scaturiscono dal riconoscimento solenne dei diritti fondamentali delle persone, dei gruppi, delle comunità.

La Carta Sociale, per come è stata elaborata e approvata, richiama con assoluta pertinenza sia molti principi e aspetti che rendono attuale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché le Costituzioni europee, fra cui quella della Repubblica italiana.

In particolare gli aspetti più rilevanti della Carta stessa sono i seguenti:

Diritto al lavoro

Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.

Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali.

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.

Diritti della persona

Di rilievo l'accezione del riconoscimento alla "persona" in quanto tale di essere titolare di diritti inalienabili e fondamentali, che sono specificati in rapporto alle varie condizioni esistenziali delle persone stesse.

In linea generale sono indicati i seguenti principi:

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.

Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.

Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.

Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.

Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.

Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

I diritti della famiglia

La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.

I diritti degli immigrati

I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

Le pari opportunità

Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.

Seguono nella Carta sociale ulteriori specificazioni che al di là dell'enunciazione dei diritti impegnano gli Stati membri a realizzare adeguate politiche sociali per garantire la tutela dei diritti sopra indicati.

Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

1 a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

2 a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

3 ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

4 a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

a la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi

concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

b l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

1 ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

4 ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Diritto ad usufruire di servizi sociali: il riconoscimento del servizio sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

1 ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;

2 ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità

Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

1 ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

2 a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

3 a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica

Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

1 a a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;

b a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;

c ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

2 ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:

1 a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2 a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

3 a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

4 a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

a retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

b affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

c abitazione;

5 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

6 ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

7 a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

8 a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncoscume;

9 ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

10 ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

11 a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;

12 a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione

senza discriminazioni basate sul sesso

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:

a accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;

b orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;

c condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;

d progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

– a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

a risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

b la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

– a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò sia possibile, mediante:

a la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;

b le cure medico-sanitarie et i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

– a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Diritto ad una tutela in caso di licenziamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

a il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;

b il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento e tra tali lavoratori e gli altri lavoratori, le Parti s'impegnano a:

1 prendere misure appropriate:

a per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;

b per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;

c per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;

2 prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire del congedo parentale, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;

3 a garantire che le responsabilità familiari, non possano, in quanto tali, costituire un valido motivo di licenziamento.

Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

a a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie;

b a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Diritto all'abitazione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

1 a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;
2 a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;
3 a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.
Nel prosieguo della più completa definizione del sistema europeo di welfare, che costituisce ad oggi l'unico esempio di organizzazione e realizzazione di interventi e servizi sociali in grado di garantire ai cittadini europei un ombrello adeguato di protezione sociale, il Trattato dell'UE nel 2010 ha confermato e riproposto le politiche sociali con specifici riferimenti.

In particolare si riportano gli aspetti che direttamente affrontano il tema delle politiche sociali:

L'Unione

- * si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
- * offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
- * si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
- * combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
- * promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

OSSERVAZIONI

Si rileva, nel complesso della legislazione sociale europea, lo sforzo di definire un quadro normativo tale da costituire per ciascuno Stato membro il riferimento sostanziale per il perseguimento delle politiche sociali, che in effetti sono sostenute anche da specifici Fondi europei (FSE, PON, FEAD, ecc.).

La costruzione dell'Europa sociale deve essere proseguita in modo tale che ciascun cittadino europeo possa essere consapevole del proprio diritto di cittadinanza e di appartenenza alla comunità europea, con la garanzia di livelli essenziali per l'esercizio dei diritti civili e sociali, garanzia che deve essere assicurata da tutti gli Stati e dalle loro istituzioni regionali e locali.

A tale riguardo sono assolutamente evidenti e significativi i richiami al riconoscimento ed al ruolo del servizio sociale, a cui i cittadini europei hanno diritto, così come è indicato "l'impegno degli Stati ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale", come già sopra illustrato.

In definitiva vanno ulteriormente perseguite linee di intervento atte a promuovere sia adeguate politiche di tutele (diritto al lavoro, diritto alla salute, della maternità, della paternità, dei bambini, dei giovani, della famiglia), già ampiamente individuate nella Carta Sociale Europea, sia politiche delle opportunità, intese sia quali interventi che promuovono il superamento di ostacoli, di difficoltà, di disagi di varia natura che in effetti impediscono la promozione della persona, sia come la attitudine a recepire e a sintonizzarsi con la società civile, le sue espressioni e la sua capacità di innovare e di ricercare risposte adeguate e valide all'emergere dei bisogni, e quindi con la messa in opera di azioni positive e "chances" volte a favorire la realizzazione della stessa persona, della famiglia e dei gruppi sociali sul piano occupazionale, lavorativo, sociale, familiare, economico, culturale.

LA POLITICA DELLE TUTELE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il valore fondamentale della Costituzione italiana consiste nell'obbligo che lo Stato deve porre nell'osservarne i principi in termini di legislazione e di realizzazione delle politiche sociali.

Pertanto, trattandosi, come definito dagli studiosi, di costituzione rigida, e quindi soggetta a onerose procedure per la sua modifica, e al controllo e alla verifica di costituzionalità delle leggi da parte della Corte costituzionale, è evidente che tutti gli aspetti legati al riconoscimento dei diritti dei cittadini sono in sé stessi oggetto di tutela.

A monte di tale orientamento è d'obbligo il riferimento agli art. 1, 2 e 4 della Costituzione, dove da una parte si afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e dall'altra che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

A fronte di tali affermazioni, è anche esplicito il riferimento che ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Quindi il diritto all'istruzione, alla formazione, al lavoro, alla assistenza, alla casa, alla mobilità, al benessere, costituiscono la base per lo sviluppo delle proprie e singole prospettive di realizzazione della persona nel proprio contesto sociale.

Per quanto concerne l'assistenza, l'art. 38 della Costituzione è il più importante e fondamentale, e da esso sono scaturite le norme legislative di protezione ed assistenza sociale:

"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria"

"Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

"Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato."

"L'assistenza privata è libera".

Un primo sommario commento a tale disposizione costituzionale mette in rilievo che è stato introdotto il principio della assistenza sociale, e quindi la conferma del superamento di una vetusta concezione legata alla beneficenza: peraltro tale assunto era stato già introdotto sia dalla definizione di assistenza legale con il R.D. 30.12.23 e la e con la legge 847/37 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza.

Ciò che è innovativo è stato l'impegno dello Stato ad inquadrare le attività assistenziali nel contesto più ampio di interventi volti a promuovere la persona, con l'approntamento di specifici interventi anche nel campo dell'istruzione e della formazione, oltre a garantire l'assistenza economica volta a "mantenere" la persona che si trova in condizione di minorazione.

Ulteriore riferimento di fondamentale importanza è l'assunzione dell'impegno dello Stato a provvedere o con istituti appositi o con una propria attività integrativa, prefigurando al riguardo un sistema concorrente a cui partecipano anche altri organi ed enti non direttamente dipendenti dallo Stato.

Il riconoscimento del diritto dei lavoratori ad avere assicurati, prevedendoli, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita e a misure di protezione sociale in caso di eventi conclamati (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria), ha portato in effetti allo sviluppo di una legislazione sociale che via via si è andata sviluppando anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale e delle successive normative statali e regionali.

L'art. 32 della Costituzione rappresenta l'altro riferimento fondamentale per il riconoscimento del diritto alla salute.

Infatti lo stesso articolo recita:

“la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”

Da tale disposizione si rileva che il diritto alla salute si configura come un diritto soggettivo, di cui è titolare l’individuo in quanto tale, e quindi a tale riguardo non è condizionato allo status di cittadino: anche gli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato italiano in quanto individui hanno il diritto di essere assistiti.

Ciò peraltro non significa che lo Stato deve erogare i servizi e le prestazioni assumendone la gestione diretta: la scelta politica in tale contesto è discrezionale, e comunque commisurata alla entità delle risorse a disposizione.

Inoltre ciò non significa che le cure devono essere gratuite: tale prerogativa è solo riservata agli indigenti.

Peraltro lo Stato deve comunque garantire i servizi e le prestazioni sanitarie rivolte a tutti gli individui, che devono essere convenienti ed accessibili, ed essenziali al mantenimento dello stato di salute.

Pertanto è evidente che pur trattandosi di un diritto definito essenzialissimo, è interesse dello Stato stesso mantenere gli individui nella migliore condizione possibile di salute, approntando adeguati mezzi finanziari, secondo la definizione di priorità finanziarie in grado di realizzare gli interventi e i servizi adeguati.

L’ulteriore riferimento alla politica delle tutele è dato dall’art. 117, lettera m) della Costituzione, che impegna lo Stato a definire i livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini.

LA POLITICA DELLE OPPORTUNITÀ

A tale riguardo, limitando l’analisi alla nostra Costituzione, l’art. 3, dichiarando che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in effetti conferma la effettiva potenzialità che fa capo a tutti i membri della comunità nazionale di partecipare in condizioni di parità alle opportunità offerte dallo Stato e dalla società nel suo complesso per la sua piena realizzazione..

È del pari altrettanto fondamentale l’affermazione in ordine alla quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Per inciso va sottolineato per ciò che concerne la politica delle tutele, occorre rilevare che i precetti ivi contemplati non hanno valore programmatico, ma immediato, mentre le politiche delle opportunità si dispiegano nel corso degli anni e dei programmi di interventi a lungo respiro, da inquadrare nella programmazione di adeguati piani di sviluppo.

Si viene così a delineare, a fronte del riconoscimento di diritti primigeni e naturali della persona, di cui lo Stato prende atto (e quindi non li concede), sia il primato della persona umana, così come affermato anche nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sopra richiamata, sia l’obbligo di garantire pari “chances” di partenza, nel corso dell’esistenza umana, per tutti i cittadini, per garantire non solo parità di diritti, ma anche uguaglianza sostanziale, prevedendo quindi come obiettivo la redistribuzione della ricchezza, il principio della solidarietà fra i cittadini e il riconoscimento pieno dei diritti sociali, promuovendo una società più giusta e meno diseguale.

Occorre quindi dare respiro alla politica delle opportunità, offerte alle persone per realizzare le proprie esistenze in termini di valori e di affermazione professionale, sociale, e di qualità della vita nella sua più ampia accezione.

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E LE POLITICHE SOCIALI

E' su tale scenario, internazionale, europeo ed italiano, che si è andata sviluppando la legislazione sociale e il conseguente sviluppo delle politiche sociali, con la contestuale affermazione dei servizi sociali e del Servizio Sociale Professionale, attraverso il crisma legislativo e la regolamentazione dei principi e delle norme che sono alla base del sistema dei servizi civili e sociali.

E' proprio dal "dopoguerra", che risale ad oltre settantacinque anni or sono -tre generazioni - che si è affermato il Servizio Sociale Professionale, che si connette al desiderio universale di costruire una società più giusta e responsabile, e quindi la definizione scientifica e non più approssimativa dei principi, dei metodi e delle tecniche del servizio sociale.

E' in questo periodo che si sono affermate, anche con il coevo e dirompente sviluppo delle scienze sociali, le politiche sociali, che hanno avuto come lontano riferimento i concetti di "azione sociale" di Max Weber e la costruzione del servizio sociale come sistema.

Il case-work, il group-work, il community work sono stati quindi concepiti, quali metodi e tecniche scientificamente studiati, sperimentati, validati e verificati (secondo il principio galileiano del "provando e riprovando"), e quali pilastri fondanti del Servizio Sociale Professionale.

In tale contesto il servizio sociale va riproposto nella sua sempre attuale definizione che si basa su pilastri fondamentali quali:

- aiutare ad aiutarsi: dalla dipendenza alla autonomia;
- l'organizzazione e lo sviluppo di interventi e servizi alla persone ed alla comunità, in grado di corrispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie, dei gruppi al fine di aumentare e rafforzare l'autonomia di coloro che le ricevono.

Pertanto i servizi sociali ed Servizio Sociale Professionale vanno intesi quale investimento sociale, sorretto da una adeguata legislazione tale da garantire da una parte gli stessi utenti sulle modalità del percorso "dovuto" che occorre seguire per giungere all'obiettivo finale del sistema dei servizi sociali: il benessere fisico, psichico, sociale e spirituale della persona integralmente e dinamicamente inserita nella società in cui vive, e dall'altra gli operatori che svolgono la loro missione e la loro professione nei confronti delle persone, delle famiglie, dei gruppi, della comunità, Fondamentale inoltre è il perseguimento della "consapevolezza" dei diritti, come ebbe più volte ad affermare il prof. Stefano Rodotà, che si basa sugli aspetti ancora più specifici del servizio di segretariato sociale, atto ad orientare, accompagnare, assistere gli utenti nel loro percorso di presa conoscenza e di capacità di saper esercitare i propri diritti di cui sono titolari.

-